

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 835

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante riforma della disciplina di inedificabilità delle aree circostanti i cimiteri civili e militari

28/04/2024 - 05:40

Indice

1. DDL S. 835 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 835	4

1. DDL S. 835 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 835

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 835

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DURNWALDER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2023

Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante riforma della disciplina di inedificabilità delle aree circostanti i cimiteri civili e militari

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge ha per oggetto la riforma e l'aggiornamento delle norme di polizia mortuaria relative sia ai cimiteri civili sia ai cimiteri militari.

La norma fondamentale, dalla quale le norme successive hanno attinto analoghe disposizioni, è costituita dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, integrato dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, con riguardo ai cimiteri militari di guerra, e dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con riguardo ai cimiteri civili.

Il primo comma dell'articolo 338 in vigore prevede, con disposizione di carattere generale, una zona inedificabile di metri 200 attorno ai cimiteri finalizzata ad esclusive ragioni igienico-sanitarie: corrispondentemente è vietata qualsiasi edificazione a distanza inferiore a metri 200 dal perimetro dei cimiteri esistenti.

Tale zona di tutela è prevista dal secondo comma della medesima norma anche per i cimiteri militari di guerra ma con efficacia limitata a dieci anni successivi all'ultimo seppellimento.

L'articolo 57, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria del 1990 (decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990) conferma la validità della legge 4 dicembre 1956, n. 1428, sulla zona di inedificabilità a tutela dei cimiteri militari di guerra.

La medesima tutela è apprestata dall'articolo 274, comma 2, del codice dell'ordinamento militare del 2010 (decreto legislativo n. 66 del 2010).

Il terzo comma dell'articolo 338 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103,29 (ex lire 200.000) e con la demolizione l'eventuale violazione del regime di inedificabilità previsto nei due commi precedenti.

Il quarto e il quinto comma prevedono casi diversi, di natura topografica, di assetto dei luoghi e di natura urbanistica, in presenza dei quali è possibile che il consiglio comunale, previa acquisizione del parere favorevole della competente autorità sanitaria, riduca la zona di inedificabilità prevista dai primi due commi fino a metri 50 dal perimetro del cimitero o dalle costruzioni esistenti.

L'ultimo comma consente che le costruzioni esistenti all'interno della zona di inedificabilità possano essere assoggettate ad interventi di recupero fino al grado di ristrutturazione edilizia con possibilità di ampliamento entro la percentuale del 10 per cento e di modifica della destinazione d'uso.

L'esperienza storica ha posto in luce, in parte, l'inadeguatezza e, in parte, l'inutilità, delle norme descritte che meritano un adeguamento ad una prassi consolidata spesso difforme e ad uno sviluppo dei centri urbani con il rischio che siano sacrificate le esigenze e la soddisfazione dei bisogni dei vivi al ricordo dei morti.

L'eccezionale sviluppo urbanistico subito dai centri urbani nella seconda metà del 1990, tuttora in corso, ha determinato un avvicinamento tra essi e luoghi di sepoltura ampiamente all'interno della zona di metri 200, favorito da un costante accertamento dell'assenza di condizioni di pericolo igienico-sanitario escluso da tipologie e modalità di sepolture certamente più sicure ed igieniche di quelle

seguite nel 1934 e nell'immediato ultimo dopoguerra.

La garanzia offerta alla pubblica incolumità da specifici ed obbligatori accertamenti sanitari consente di prevedere che, ferma la regola generale della zona di inedificabilità di metri 200, il consiglio comunale possa deliberare la sua riduzione fino a metri 50 con valutazioni di carattere discrezionale, ancorate alla situazione dei luoghi e alle esigenze della comunità locale, che prescindano dalla ricorrenza dei casi ora codificati nei commi quarto e quinto dell'articolo 338, apparendo peraltro anche incongrua e scarsamente coerente l'elencazione del quinto comma (per la realizzazione di parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre) che possono consentire interventi edilizi di notevole consistenza con presenza di masse rilevanti di persone.

Privo di ragioni, soprattutto di natura igienico-sanitaria, risulta il mantenimento della zona di inedificabilità a tutela dei cimiteri militari di guerra che, a causa del lungo tempo trascorso dalla fine della Seconda guerra mondiale, hanno assunto la natura di sacrari e di ossari, totalmente privi di rischi per l'incolumità pubblica: non vi è, dunque, ragione che ampie aree siano sottratte all'uso collettivo e privato a tutela di interessi pubblici inesistenti.

Più decine d'anni sono oramai trascorse dalle ultime sepolture, non potendo certo essere computati ai fini del mantenimento della zona di tutela igienico-sanitaria, i semplici trasferimenti nei cimiteri di guerra di resti ossei provenienti da altri luoghi di sepoltura o da occasionali ritrovamenti.

L'esigenza generalmente avvertita del risparmio del consumo di suolo e della riqualificazione delle costruzioni per renderle adeguate ai moderni *standard* di abitabilità e di uso consigliano che quelle già esistenti nelle zone inedificabili di tutela possano essere ampliate nella percentuale del 20 per cento. Appare, infine, ampiamente inadeguato il vigente regime sanzionatorio, inspiegabilmente riduttivo rispetto a quello previsto per gli abusi edilizi che, invece, deve trovare piena applicazione in sostituzione di quello meno rigoroso previsto dall'articolo 338, terzo comma, di cui si propone, quindi, l'abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto n. 1265 del 1934)

1. L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Art. 338 - *1.* I cimiteri, per esclusive ragioni igienico-sanitarie, devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati e intorno ad essi è vietato costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale inteso quale superficie destinata alle sepolture, fatte salve le deroghe deliberate dai consigli comunali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai cimiteri, ai sacrari e agli ossari militari di guerra destinati ad accogliere salme e resti ossei di militari caduti nel corso della Prima e della Seconda guerra mondiale, anche se oggetto di accordi internazionali, attesa l'assenza di pericolo igienico-sanitario.

3. Il consiglio comunale, previo parere favorevole della competente autorità sanitaria, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri da centri abitati e da costruzioni esistenti purché non oltre il limite di 50 metri.

4. Il consiglio comunale può altresì consentire, previo parere favorevole della competente autorità sanitaria, la riduzione della zona di rispetto fino a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale per l'esecuzione di interventi edilizi o urbanistici sia pubblici che privati.

5. La riduzione della fascia di rispetto fino a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale già deliberata dal consiglio comunale previo parere favorevole della competente autorità sanitaria prima della data di entrata in vigore della presente disposizione è ritenuta legittima.

6. Al fine dell'acquisizione del parere della competente autorità sanitaria previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente novanta giorni dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

7. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti

dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento secondo i parametri di edificazione previsti dallo strumento urbanistico comunale e la modifica della destinazione d'uso ».

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 274 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comma 2 è abrogato.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.